

# TI\_GERICHTE 32.2024.91 vom 22. Oktober 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-10-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2024.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2024.91)

FR: TI\_GERICHTE 32.2024.91 du 22 octobre 2024

IT: TI\_GERICHTE 32.2024.91 del 22 ottobre 2024

## Volltext

Incarto n.32.2024.91

BS

Lugano

6 febbraio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 22 ottobre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con una prima decisione 22 ottobre 2024, debitamente preavvisata, l'Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2023 al 30 novembre 2023. Trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI, la prestazione è stata versata unicamente per il mese di novembre 2023.

Con una seconda decisione dello stesso giorno l'amministrazione ha erogato, sempre per il mese di novembre 2023, tre rendite complete per figli per totali fr. 1'339, con versamento delle rendite alla ex moglie dell'assicurato in quanto i figli risultano risiedere presso il domicilio della madre;

- contro la seconda decisione l'assicurato ha interposto ricorso al TCA. Facendo riferimento allo scritto 8 ottobre 2024 inviato all'amministrazione, di cui si dirà nel

prosiegua, postula il versamento (integrale o parziale) a lui medesimo, delle rendite per figli avendo corrisposto alla ex moglie il 50% dei contributi di mantenimento degli stessi, così come stabilito con sentenza di divorzio;

- con scritto 10 dicembre 2024 la Cassa \_\_\_\_\_ (in seguito: Cassa), che collabora all'■accertamento dei presupposti assicurativi e versa le rendite (art. 60 cpv. 1 lett. a, c LAI) ■ sulla base della lettera 9 dicembre 2024 (con la quale ha informato l'■assicurato di versargli l'■importo di fr. 650 corrispondente alla somma da lui effettivamente elargita, quale obbligo di mantenimento a favore dei figli, per il mese di novembre 2023) ■ ha postulato lo stralcio del ricorso poiché tale scritto accoglie integralmente le richieste ricorsuali;

- chiamato dal TCA a prendere posizione in merito al suindicato scritto, con lettera 22 dicembre 2024 il ricorrente ha chiesto di spiegare, con l'■indicazione degli articoli di legge, a chi spetta la rendita per figli (VI);

- con scritto 7 gennaio 2025 il TCA ha chiesto all'■Ufficio AI d'■indicare gli articoli di legge e le motivazioni alla base della succitata lettera 9 dicembre 2024. Inoltre è stato chiesto se è stata emessa una decisione, a modifica di quella contestata, ai sensi di quanto indicato all'■assicurato (VII);

- con lettera 13 gennaio 2025 l'■Ufficio AI ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, informando fra l'■altro di non avere emesso una decisione di rettifica (VIII);

- con scritto 24 gennaio 2024, prendendo posizione in merito alla lettera 13 gennaio 2025 della convenuta, il ricorrente ha ribadito la legittimità di richiedere il diretto versamento di fr. 650, parte delle rendite complete (XI);

- secondo l'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l'■art. 53 cpv. 3 LPGa che prevede che l'■assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'■invio del suo preavviso all'■autorità di ricorso.■

Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l'■autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid.5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237; Kieser, ATSG ■Kommentar, 2020, art. 53 n. 90 pag. 988).L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 p. 281; RCC 1992 p. 123 consid. 5, 1989 p. 320 consid.2a, RCC 1984 p. 283; DTF 109 V 236; cfr. anche Kieser, op. cit., art. 53 n. 92 pag. 988);

- nella fattispecie, come detto sopra, l'Amministrazione non ha emesso alcuna decisione di rettifica della pronuncia qui impugnata, motivo per cui il ricorso non può essere stralciato e pertanto si entra nel merito dello stesso;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C\_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C\_855/2010 dell'11 luglio 2011; 9C\_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- oggetto del contendere è sapere se le rendite per figli per il mese di novembre 2023 vanno versate, integralmente o parzialmente, all'ex moglie dell'assicurato oppure a quest'ultimo;

- giusta l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (cfr. art. 25 LAVS). A norma dell'art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGa) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGa, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate;

- l'art. 82 cpv. 1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.

L'art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per figli, prevede quanto segue (sottolineatura del redattore):

-giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 82a LPGa in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGa nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Come la giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare, le spese devono essere prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 9C\_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C\_163/2012 del 12 aprile 2012);

- visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione 22 ottobre 2024 è modificata nel senso che all'ex moglie dell'assicurato spettano fr. 689 di rendite per figli per il mese di novembre 2023.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.